

Comune di FAGNANO OLONA
Provincia di VARESE

REGOLAMENTO
COMUNALE SULLE SPONSORIZZAZIONI E
ACCORDI DI COLLABORAZIONE

ARTICOLO 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la possibilità di sponsorizzazione da parte di terzi di iniziative promosse, organizzate o gestite dal Comune di Fagnano Olona, ed è approvato in ottemperanza ai principi delle seguenti norme di carattere generale:
 - a. art. 1322 del Codice Civile;
 - b. art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i.;
 - c. art. 119 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.);
 - d. art. 120 D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
 - e. art. 19 del D. Lgs. 50/2016 (Codice Contratti Pubblici);
 - f. art. 134, D. Lgs. 39/2023 (Nuovo Codice Contratti Pubblici), a decorrere dal 01.07.2023
2. Le procedure di affidamento e le altre attività amministrative nella materia disciplinata dal presente Regolamento, si svolgono, oltre che in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa soprarichiamata, nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e, per quanto in essa non espressamente previsto, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Codice Civile.
3. Il presente Regolamento si prefigge lo scopo di definire una disciplina organica per una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione nel rispetto della normativa vigente e dei principi di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

ARTICOLO 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende:
 - a. per “contratto di sponsorizzazione ordinaria o permutativa”: un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale un soggetto (Sponsor) si obbliga a pagare un determinato corrispettivo in danaro o a fornire una predeterminata prestazione diretta o indiretta, a titolo gratuito, al Comune di Fagnano Olona (Sponsee), il quale si obbliga verso il primo a pubblicizzare o a consentire la pubblicizzazione del nome/logo/marchio/immagine/segno distintivo dello sponsor nei modi previsti dal regolamento, nell’ambito di proprie iniziative culturali, sportive, sociali, ricreative ed altro;
 - b. per “sponsorizzazione”: ogni corrispettivo in denaro, ovvero ogni prestazione (in fornitura di beni o di servizi, nella realizzazione di lavori, opere pubbliche, o in altre utilità) diretta o indiretta proveniente da terzi, allo scopo di promuovere il proprio nome, logo, marchio, immagine, prodotti o servizi, ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d’immagine;
 - c. per “sponsorizzazione tecnica”: la sponsorizzazione dove il contributo di un soggetto (Sponsor) a favore del Comune di Fagnano Olona (Sponsee) è costituito dalla realizzazione di lavori o dalla prestazione di servizi o forniture;
 - d. per “sponsorizzazione pura o finanziaria”: la sponsorizzazione dove il contributo di un Soggetto (Sponsor) a favore del Comune di Fagnano Olona (Sponsee) è costituito esclusivamente da una somma di denaro;
 - e. per “sponsorizzazione mista”: la sponsorizzazione risultante dalla combinazione della sponsorizzazione tecnica e della sponsorizzazione finanziaria;
 - f. per “Sponsor”: il soggetto privato (persona fisica o giuridica), l’associazione senza fini di lucro o il soggetto pubblico che intenda stipulare il contratto di sponsorizzazione, con il Comune di Fagnano Olona;

- g. per “Sponsee” o sponsorizzato, il Comune di Fagnano Olona;
- h. per “spazio pubblicitario”: lo spazio fisico o digitale o il supporto di veicolazione delle informazioni messe a disposizione dal Comune di Fagnano Olona (Sponsee) per la pubblicità dello Sponsor.
- i. per “nome, logo, marchio, immagine”: le rappresentazioni grafiche, le immagini o le rappresentazioni testuali utilizzate dallo Sponsor come elemento illustrativo della propria attività o del proprio ruolo commerciale da veicolare a fini pubblicitari.

ARTICOLO 3 – Condizioni e Finalità

1. Le iniziative di sponsorizzazione devono promuovere e incentivare la collaborazione tra pubblico e privato realizzando:
 - a. il perseguimento di interessi pubblici;
 - b. l’esclusione di forme di conflitti di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
 - c. il conseguimento di un corrispettivo in denaro ovvero di un risparmio di spesa nella realizzazione di un’iniziativa di pubblico interesse o nell’ambito degli obiettivi del PEG assegnati al Responsabile di servizio.
2. Le iniziative di sponsorizzazione devono essere compatibili con la natura istituzionale del Comune e garantire la posizione di neutralità di questo;

ARTICOLO 4 – Individuazione e programmazione delle iniziative

1. I contratti di sponsorizzazione possono essere attivati:
 - a. su iniziativa dell’Amministrazione;
 - b. su iniziativa di soggetti terzi.
2. Le iniziative di sponsorizzazione di cui alle precedenti lettere a) e b) devono, a prescindere dall’importo, essere approvate dalla Giunta Comunale con specifico atto di indirizzo contenente, nel caso di lavori, le linee generali a livello di progettazione e fattibilità.
3. Il valore economico di ogni sponsorizzazione, tecnica o finanziaria, deve risultare a bilancio dell’Ente secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia contabile e fiscale, dai relativi provvedimenti attuativi e interpretativi, nonché dai principi contabili.
4. Le iniziative che attengono l’ambito dei lavori pubblici, dovranno inoltre risultare anche in apposito Allegato al Programma Triennale dei lavori secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 5 – Procedure di selezione dello sponsor

1. La ricerca dello sponsor per il finanziamento di eventi con iniziativa da parte del Comune di Fagnano Olona è effettuata, previa adozione della delibera di indirizzo della Giunta Comunale prevista all’articolo precedente, secondo le seguenti procedure:
 - a. I contratti di importo inferiore o pari a Euro 40.000,00 o comunque, di importo inferiore alla soglia prevista dalla normativa vigente, possono essere affidati direttamente, previo l’avvio di procedure comparative tramite pubblicazione di avviso esplorativo sul sito web istituzionale dell’Ente per un periodo minimo di 15 giorni. Trascorso il periodo di pubblicazione dell’avviso, il contratto può essere liberamente *negoziato* nel rispetto dei principi di imparzialità e parità di trattamento fra gli operatori che hanno inviato l’offerta;
 - b. Per i contratti di sponsorizzazione di importo superiore a € 40.000,00 o comunque superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente è pubblicato sul sito internet istituzionale del

Comune di Fagnano Olona per almeno 30 giorni, un avviso di selezione con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto;

2. L'avviso di cui alla precedente lettera b) contiene:
 - L'indicazione dell'attività, progetto o iniziativa oggetto di sponsorizzazione;
 - L'esatta determinazione dello spazio pubblicitario utilizzabile e la durata della pubblicità;
 - Le modalità e i termini per la presentazione dell'offerta;
 - L'importo minimo richiesto, o le prestazioni minime richieste, quale corrispettivo della sponsorizzazione;
 - I criteri per la redazione di eventuale graduatoria tra più offerte;
 - Altre particolari richieste per la positiva riuscita dell'iniziativa.
3. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve indicare almeno:
 - L'attività, il progetto, il prodotto o l'iniziativa che si intende pubblicizzare;
 - Il valore in denaro delle prestazioni offerte a titolo di sponsorizzazione.
4. L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti dichiarazioni, redatte ai sensi della vigente normativa e sottoscritte dal soggetto munito dei relativi poteri di rappresentanza, attestanti:
 - a. Per i soggetti privati (persone fisiche e giuridiche)
 - L'inesistenza della condizione di incapacità a contrattare con la pubblica Amministrazione e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
 - L'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
 - L'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
 - L'inesistenza di una delle cause di esclusione di cui al successivo Articolo 7;
 - b. Per i soggetti pubblici:
 - Il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti
5. In ogni caso lo sponsor deve possedere i requisiti di ordine generale previsti dalle normative vigenti come necessari a pena di nullità del contratto.
6. L'offerta deve inoltre contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.
7. Ove siano pervenute più offerte, viene approvata, con apposito atto dirigenziale, la relativa graduatoria, formata in ragione della maggiore utilità economica per il Comune o sulla base dei punteggi attribuiti in ragione dei criteri qualitativo-economici fissati nell'avviso.
8. Il Responsabile competente provvederà ad affidare il contratto di Sponsorizzazione all'operatore economico, come sopra individuato e a stipulare il relativo contratto, ai sensi del successivo art. 9, nel rispetto della disciplina vigente.

ARTICOLO 6- Recepimento di proposte spontanee di sponsorizzazione

1. Ove pervenga all'Amministrazione, da parte di un soggetto sponsor promotore, una proposta di sponsorizzazione di iniziativa, finalizzata ad un determinato evento, riconducibile a corrispettivi, lavori, fornitura e servizi di importo superiore a € 40.000,00 comunque superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente, il Responsabile del Settore/Servizio competente per materia dell'iniziativa, previa delibera di Giunta Comunale di indirizzo su proposta del Sindaco o dell'Assessore competente che valuti l'opportunità e la convenienza per l'Amministrazione e il perseguimento di un interesse per la collettività, dopo aver verificato la rispondenza alle prescrizioni del presente Regolamento, predispone apposito avviso pubblico che preveda come importo minimo richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione quello fissato dal soggetto proponente.
2. L'avviso deve evidenziare l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione e manifesta l'intento dell'Amministrazione di procedere al reperimento di sponsorizzazioni finalizzate al finanziamento dell'evento a migliori condizioni. Si applica la disciplina dell'Art.5. Alla scadenza dei termini fissati dall'avviso, pubblicato sul sito per un arco temporale non inferiore a 30 giorni, il Responsabile del Settore/Servizio competente procederà, tramite selezione delle proposte pervenute, alla individuazione dell'aggiudicatario, sulla base di criteri che tengano conto di elementi qualitativi oltre che del prezzo, già indicati nell'avviso. L'originario soggetto promotore potrà adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'Amministrazione più conveniente. In questo caso, il promotore risulterà aggiudicatario con diritto di prelazione sulla sponsorizzazione. Nel caso non pervengano offerte entro il termine fissato, si procede alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto promotore.
3. Per i contratti di sponsorizzazioni su proposte spontanee riconducibili a corrispettivi, lavori, forniture o servizi di importi pari o inferiori a € 40.000,00 o comunque inferiore alla soglia prevista dalla normativa vigente, l'affidamento avviene, previa delibera di Giunta Comunale di indirizzo su proposta del Sindaco o dell'Assessore competente che valuti l'opportunità e la convenienza per l'Amministrazione e il perseguimento di un interesse per la collettività, con le procedure indicate al precedente Art 5 comma 1, salvi in ogni caso gli atti di natura gestionale che saranno adottati dal Responsabile competente, in base alla normativa vigente.

ARTICOLO 7 – Esclusioni

1. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione, oggetto del presente regolamento, tutti i soggetti che non sono in possesso dei requisiti soggettivi necessari per contrattare con la pubblica amministrazione, come previsto dalla normativa vigente; nonché quei soggetti privati, ditte, imprese, associazioni o altri organismi che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l'Amministrazione Comunale o che esercitino attività in situazioni di conflitto di interesse con l'attività pubblica.

ARTICOLO 8 – Facoltà di rifiuto di offerte di sponsorizzazioni

1. Il Comune di Fagnano Olona, a suo insindacabile giudizio, con Delibera di Giunta Comunale si riserva di rifiutare qualsiasi offerta di sponsorizzazione qualora:
 - a. ritenga possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
 - b. ravvisi nel messaggio o nei mezzi utilizzati dallo 'Sponsor' un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine/iniziativa/attività;

- c. reputi inaccettabile la proposta per motivi di opportunità generale, a seguito di segnalazione avanzata da cittadini o da altri organi interni all'Amministrazione.

2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- a. la propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- b. la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco o prodotti alcolici;
- c. la propaganda di messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia e qualsiasi forma di discriminazione;
- d. la propaganda di messaggi contrari al decoro o alla morale pubblica.

ARTICOLO 9 – Contratto di sponsorizzazione

1. Il ricorso da parte dell'Amministrazione a forme di sponsorizzazione in relazione ad attività, interventi o progetti culturali, sociali, ricreativi, sportivi e altro, ad attività di promozione o di valorizzazione del patrimonio dell'Amministrazione Comunale, va formalizzata con apposito atto di natura contrattuale, nella forma scritta, nel quale risultano stabiliti:

- a. l'oggetto e la finalità del contratto di sponsorizzazione;
- b. l'indicazione analitica degli impegni assunti dallo Sponsor secondo i contenuti dello specifico progetto di sponsorizzazione;
- c. le obbligazioni che il Comune garantisce allo Sponsor in termini di pubblicità dell'iniziativa supportata dallo stesso (modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda, etc.);
- d. la durata del contratto di sponsorizzazione (se il contratto non riguarda un singolo evento o manifestazione ma si riferisce ad un'attività del soggetto sponsorizzato, continua nel tempo, il contratto deve essere qualificato "di durata" ed in particolare come contratto ad esecuzione continuata);
- e. le modalità di controllo del Comune, a cura del Responsabile del Procedimento, sull'esatta esecuzione del contratto;
- f. le clausole inerenti le garanzie e le forme di tutela dei marchi con specificazione dell'utilizzo dei loghi e dei segni distintivi dello Sponsor;
- g. la definizione degli aspetti fiscali e di eventuali polizze;
- h. le eventuali sanzioni in caso di inadempienza;
- i. la disciplina di eventuali contenziosi;
- j. le cause e le modalità di recesso del contratto da parte dell'Amministrazione e da parte dello sponsor.

2. I rapporti contrattuali sono tenuti dal Responsabile del Settore/Servizio interessato.

3. Con il contratto di sponsorizzazione è anche autorizzata l'utilizzazione dello "spazio pubblicitario" espressamente indicato nel capitolato.

ARTICOLO 10 – Modalità di pubblicizzazione dello sponsor

1. L'attività di pubblicizzazione dello sponsor da parte del Comune è realizzata nei seguenti modi:

- a. nel caso di manifestazioni e progetti di tipo culturale, sportivo e sociale, finanziati con risorse economiche derivanti dalla sponsorizzazione, il logo dello sponsor potrà essere inserito sia nel materiale pubblicitario relativo alle iniziative (volantini, inviti, manifesti, depliant, periodico del Comune, tabelloni luminosi, ecc.), sia nel sito WEB del Comune

nella pagina dedicata all'informazione sulle manifestazioni e sulle attività organizzate dal Comune a beneficio della cittadinanza;

- b. nel caso di interventi mirati alla valorizzazione del territorio, del patrimonio comunale e dell'assetto urbano, il Comune realizzerà apposite forme di pubblicizzazione particolarmente visibili all'esterno, quali, ad esempio, il posizionamento di cartelli o di targhe indicanti lo sponsor che finanzia l'intervento o fornisce i beni avendo cura di predisporre strumenti di pubblicità aventi dimensioni compatibili ed adeguate rispetto allo stato dei luoghi, in considerazione della normativa vigente.
2. La stipulazione del contratto previa verifica formale dei Responsabili dei settori competenti sostituisce qualunque atto, concessione, comunicazione, autorizzazione o nulla osta di competenza del Comune, richiesti per l'installazione su suolo pubblico di cartelli pubblicitari e per la diffusione delle comunicazioni da pubblicizzare.

ARTICOLO 11 – Versamento dei proventi delle sponsorizzazioni

1. Fatta esclusione dei casi di cui al successivo comma 2 e salvo diverso accordo tra le parti inserito nel contratto, il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione è eseguito di norma nella misura del 100% al momento della sottoscrizione del contratto;
2. Nel caso di contratti di lungo periodo, o comunque quando il corrispettivo non viene versato al momento della sottoscrizione del contratto, allo sponsor dovrà essere richiesta, quale condizione essenziale per procedere alla formalizzazione dei rapporti di sponsorizzazione, la costituzione di apposita polizza fidejussoria a favore dell'Amministrazione Comunale, da consegnare in Comune prima della firma del contratto. Per sponsorizzazioni uguali o inferiori a € 3.000,00 (tremila/00 euro) complessivi non è dovuta alcuna polizza fidejussoria.
3. Nei casi in cui il contratto preveda il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione a soggetto terzo, lo sponsor dovrà provvedere a pagare direttamente il Fornitore, di norma con le medesime modalità prevista al precedente comma 1, previo nulla osta dell'Amministrazione Comunale. Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza, di diritto, del contratto, fatto salvo il diritto di rivalsa da parte dell'Amministrazione sulle garanzie prestate dallo sponsor qualora previste nel contratto di sponsorizzazione.

ARTICOLO 12 – Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni

1. Per le modalità di utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni si rinvia ai criteri generali contenuti nel contratto collettivo integrativo vigente e alle disposizioni organizzative dell'Ente.

ARTICOLO 13 – Aspetti fiscali

1. Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde all'importo della somma direttamente erogata ovvero corrispondente al valore dei beni e/o servizi forniti dallo sponsor ovvero stanziata per la specifica iniziativa.
2. Nel caso contemplato al comma 3 dell'Articolo 11 del presente Regolamento, gli aspetti fiscali saranno regolati tra lo sponsor e il soggetto terzo;
3. La sponsorizzazione oggetto del presente Regolamento si configura come operazione permutativa

e trova quindi applicazione la disciplina sull'IVA secondo le previsioni dell'Art.11 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.

ARTICOLO 14 – Verifiche e controlli

1. Le “sponsorizzazioni” sono soggette a verifiche da parte del Comune di Fagnano Olona, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica sono tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti specificatamente nel relativo contratto di sponsorizzazione ed in ogni caso restano salve le prerogative del Comune contro le ipotesi di inadempimento.

ARTICOLO 15 – Controversie

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, se non composta da risoluzione consensuale, è sottoposta al competente Foro di Busto Arsizio.

ARTICOLO 16 – Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti nel settore oggetto di sponsorizzazione,
2. Tutti i richiami alle norme contenuti nel presente Regolamento devono intendersi effettuati alle disposizioni vigenti al momento dell'attuazione concreta del Regolamento, senza necessità di adeguamento espresso del presente Regolamento (c.d. rinvio dinamico).

ARTICOLO 17 – Norme di chiusura

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti Comunali e degli atti aventi natura regolamentare che risultino in contrasto con il presente Regolamento.